



## FAQ

6 settembre 2022

### Bando di Ateneo per il finanziamento di progetti competitivi biennali per Ricercatori a Tempo Determinato (RTD) dell'Università di Firenze 2023-2024

**1. Un ricercatore RTD a) finanziato con fondi PON può presentare domanda o partecipare al progetto?**

NO, i fondi PON del DM 1062/2021 prevedono un impegno al 100% senza possibilità di svincolo di mesi persona da dedicare ad altri progetti. Pertanto gli RTD con contratto a tempo pieno finanziati su fondi PON del DM 1062/21 non potranno partecipare al progetto neanche come saltuario impegno temporale.

**2. Un RTD in attesa della chiamata nel ruolo di professore associato può presentare domanda o partecipare al progetto?**

Il bando è riservato ai ricercatori a TD, come previsto all'art. 2 il ricercatore che è a conoscenza della chiamata a PA entro il 31 dicembre 2022 non può presentare domanda o partecipare al bando.

Si evidenzia che nella **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ RESA AI SENSI DEGLI ARTT. 19 E 47 DEL DPR 28 DICEMBRE 2000, N° 445** da allegare alla domanda, è previsto che il ricercatore dichiarerà, in particolare, che non è stata programmata la propria chiamata nel ruolo di professore associato entro il 31 dicembre 2022

**3. Cosa significa l'acronimo DNSH?**

*"Do No Significant Harm"* In coerenza con l'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, i progetti dovranno essere condotti nel rispetto del principio del non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali (cd. DNSH).

**4. Come si integra nei progetti la dimensione di genere (art.4 del Bando)?**

Integrare la dimensione di genere nella ricerca significa arricchirla in tutte le sue fasi con un'analisi che tiene in considerazione le variabili del sesso e del genere, sia essa ricerca di base o applicata, al fine di garantire l'eccellenza e la qualità dei risultati (per



maggiori informazioni si rimanda al documento della Commissione Europea: **GENDERED INNOVATIONS 2: How Inclusive Analysis Contributes to Research and Innovation -Policy Review**)

**5. Non è richiesto, come nei bandi precedenti, il reclutamento dell'assegnista?**

No, la legge 29 giugno 2022, n. 79, recante «*Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*» ha apportato significative modifiche alla legge 240/2010, fra cui la soppressione degli assegni di ricerca e l'istituzione dei contratti di ricerca.

Il bando prevede come spese ammissibili i costi relativi al personale titolare di "contratto di ricerca" ai sensi della L. 79/2022 appositamente reclutato per il progetto. I contratti di ricerca potranno essere cofinanziati.

**6. Quale importo va considerato per il "contratto di ricerca"?**

Il contratto di ricerca ha una durata minima di due anni. Nelle more della definizione contrattuale dell'importo dei contratti e della conseguente possibilità di indire le relative procedure di reclutamento, si può prevedere un importo pari al **costo minimo biennale** del ricercatore confermato a tempo definito (circa **75.000 euro**).

Le procedure di reclutamento saranno possibili solo successivamente all'adozione di un regolamento di Ateneo che disciplini la nuova figura introdotta dalla legge 79/2022.

**7. E' obbligatorio inserire nel progetto un "contratto di ricerca"?**

No